

DECRETO 18 del 13.04.23

OGGETTO: AVVISO “DI RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO e MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la presentazione di proposte migliorative.

Il Direttore

VISTO

- il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare, l'art.30 che annovera il Museo Archeologico di Napoli tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”;
- il D.M. 23 gennaio 2016, n. 43 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"
- il D.M. 7 febbraio 2018, n. 88 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” in particolare l'art.33 comma 3 che annovera il Museo Archeologico di Napoli tra gli istituti dotati di autonomia speciale;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 6, 111 e 115, che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;

- l'articolo 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- - l'art. 112, comma 6 secondo cui anche "in assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità";
- L'art.115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che, in tema di valorizzazione, delinea i principi di riferimento e, soprattutto, delinea le due possibili forme di gestione possibili (Art. 115 – Forme di Gestione): Gestione diretta: ovvero "svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica"; Gestione indiretta: "attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione".
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "Codice dei contratti pubblici) in particolare:
 - l'articolo 3, lettera eee) definisce il contratto di partenariato pubblico privato come "il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o

della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore;

- il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151, in particolare l'art. 151 comma 3, che prevede la possibilità di forme "speciali" di partnership pubblico-privato (simile al partenariato contrattuale) volte al restauro, al recupero, alla manutenzione programmata, alla gestione, nonché alla pubblica fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali immobili per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato.

Tali procedure possono essere analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 151, il quale prevede che per le attività di sponsorizzazione in campo culturale si applica la disciplina semplificata di cui all'art. 19 del Codice dei contratti pubblici.

Dunque il procedimento amministrativo contenuto nell'art. 19, a cui rimanda in definitiva la norma, prevede che la Pubblica Amministrazione provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di un partner privato per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di partenariato speciale, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione.

- la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50) la quale ha evidenziato che l'art. 151, comma 3, rappresenta una «norma aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche che potranno essere avviate e sperimentate» essendo l'Istituto del partenariato un «contenitore» all'interno del quale potrebbero combinarsi «diversi tipi e cause contrattuali».

- la circolare della DG Musei del MiBACT (ora Mic) 8 novembre 2019, n. 4526, recante “*Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei contratti pubblici*”.
- la Legge 241/90, in particolare l’art. 1 comma 1 bis, secondo cui la Pubblica Amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga altrimenti ;
- La Convenzione di Faro del 2005, recepita in Italia nel 2020 (L. 133/2020), che ha riconosciuto “*che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)*”. Tale riconoscimento ha come corollario l’incoraggiamento alla partecipazione delle comunità nella gestione e nella cura del patrimonio culturale.

In particolare la stessa nel riconoscere il diritto individuale e collettivo a “*trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento*” (art.4) sottolinea “*la funzione dell’eredità culturale nell’arricchimento dei processi di sviluppo economico, sociale e culturale*” (art.8);

- lo Statuto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
- il Piano Strategico del Mann 2020-2023 il quale tra gli obiettivi strategici si propone di ripristinare, tra l’altro, le condizioni di attrattività del Museo, di aumentare gli spazi espositivi e di socialità, apertura di un nuovo ristorante sottoforma di “Accademia del Gusto”;
- l’Atto di indirizzo concernente le priorità politiche 2023-2025 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura- circolare 2 -prot.1190-p del 17.01.2023;
- la proposta progettuale acquisita al prot.n. 1683 del 24.02.2023;
- la nota prot.n. 1960 del 7.03.23 di riscontro;
- la nomina a rup del 8.03.23 acquisita al prot.n. 2109-9;
- la proposta del rup, prot.n. 2110-A del 8.03.2023, inerente la pubblicazione della proposta e il relativo schema di avviso.

PREMESSO CHE

- la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- l'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- le strategie e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale possono utilmente essere integrate dal punto di vista sia soggettivo, attraverso il rafforzamento della collaborazione tra gli enti pubblici e tra questi e gli attori privati, attraverso progetti di valorizzazione sistematica dei beni culturali;
- la sperimentazione di percorsi collaborativi e di strumenti di programmazione strategica innovativi può contribuire al migliore svolgimento dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Il Museo Archeologico Nazionale (MANN) è un istituto del Ministero della Cultura (MIC) di rilevante interesse nazionale che ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di assicurare e aumentare la conoscenza, la tutela e valorizzazione del patrimonio ad esso affidato;
- il MANN, per il pieno soddisfacimento degli obiettivi e dei compiti ad esso assegnati e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida dei Piani Strategici 2015-2019 e 2020-2023, intende sostenere e promuovere, tra l'altro, il processo di valorizzazione dei beni dei quali ha la disponibilità;
- Nello svolgimento delle attività di valorizzazione/gestione, pertanto, sono chiamati a partecipare e a collaborare, tanto le amministrazioni pubbliche, a vario titolo coinvolgibili,

quanto i privati (in quanto singoli e in forma associata) alla luce del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale canonizzato dall'art. 118 Cost.;

- in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, c. 4, Cost.), del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) il Partenariato Pubblico Privato (PPP) nei beni culturali può realizzare pienamente le finalità indicate dall'art. 9 Cost. di promozione e tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione.

DATO ATTO CHE

Lo schema di Avviso allegato risulta conforme alla procedura di cui al D.lvo 50/2016, in particolare agli art.19 e 151, nonché agli indirizzi impartiti dal Mibact con circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo del Mibact, ed alla circolare della DG Musei del MiBACT (ora Mic) 8 novembre 2019, n. 4526, in materia di sponsorizzazioni e di partenariati, applicabili, in quanto compatibili, alle procedure semplificate/comparative di evidenza pubblica, comunque denominate

CONSIDERATO CHE

- Secondo, autorevole dottrina, quella di cui all'art. 151, comma 3, sarebbe una tipologia di partenariato «del tutto speciale e molto diversa» dai partenariati disciplinati dal Codice, perché connotata da peculiari finalità (miglioramento della fruizione e promozione della ricerca scientifica) e oggetto (recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura alla pubblica fruizione, valorizzazione di beni culturali immobili), sotto un profilo strutturale, si tratterebbe di un «contenitore» all'interno del quale potrebbero combinarsi «diversi tipi e cause contrattuali»;
- Il miglioramento della fruizione passa anche attraverso la presenza ed il miglioramento qualitativo dei servizi di valorizzazione per il pubblico, come sottolineano le “linee guida in materia di attivazione e affidamento in concessione dei servizi per il pubblico”, secondo cui *“la presenza e la qualità dei servizi contribuiscono a migliorare l'esperienza dei visitatori e, in molti casi, ad ampliarne il numero”*. Data la progressiva riduzione di risorse finanziarie nel settore culturale, la scelta, dunque, di ricorrere a moduli gestionali che coinvolgono i privati in maniera sempre più efficace, in termini di cura, valorizzazione e redditività del luogo culturale, diventa sempre più necessaria.


DISPONE

- 1) l'approvazione del seguente avviso, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All.A) insieme ai relativi modelli allegati (1,2,3);
- 2) la pubblicazione della proposta progettuale e del suddetto Avviso sul sito istituzionale del Mann, del quale sarà data ampia pubblicità tramite i canali istituzionali del Mann nonché attraverso ulteriori canali informativi;
- 3) manda ai competenti Uffici tutti gli adempimenti conseguenti, compresi quelli in materia di trasparenza;

Allegati:

- A) Avviso pubblico di ricezione proposta progettuale e manifestazione di interesse più relativi allegati (1,2,3).

IL DIRETTORE

(dott. Paolo Giulierini)


AVVISO PUBBLICO

DI RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO e manifestazione di interesse inerente ad un progetto di valorizzazione finalizzato alla realizzazione di un punto di ristorazione c/o Braccio Nuovo del MANN

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

VISTO

- il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare, l'art.30 che annovera il Museo Archeologico di Napoli tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il D.M. 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
- il D.M. 23 gennaio 2016, n. 43 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"
- il D.M. 7 febbraio 2018, n. 88 "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" in particolare l'art.33 comma 3 che annovera il Museo Archeologico di Napoli tra gli istituti dotati di autonomia speciale;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio") ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 6, 111 e 115, che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;



- l'articolo 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- - l'art. 112, comma 6 secondo cui anche "in assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità";
- L'art.115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che, in tema di valorizzazione, delinea i principi di riferimento e, soprattutto, delinea le due possibili forme di gestione (Art. 115 – Forme di Gestione): Gestione diretta: ovvero "svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica"; Gestione indiretta: "attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione".
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "Codice dei contratti pubblici) in particolare:
 - l'articolo 3, lettera eee) definisce il contratto di partenariato pubblico privato come "il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o

della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore;

- il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151, in particolare l'art. 151 comma 3, che prevede la possibilità di forme “speciali” di partnership pubblico-privato (simile al partenariato contrattuale) volte al restauro, al recupero, alla manutenzione programmata, alla gestione, nonché alla pubblica fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali immobili per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato.

Tali procedure possono essere analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 151, il quale prevede che per le attività di sponsorizzazione in campo culturale si applica la disciplina semplificata di cui all'art. 19 del Codice dei contratti pubblici.

Dunque il procedimento amministrativo contenuto nell'art. 19, a cui rimanda in definitiva la norma, prevede che la Pubblica Amministrazione provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di un partner privato per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di partenariato speciale, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 in ordine ai requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione.

- la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50) la quale ha evidenziato che l'art. 151, comma 3, rappresenta una «norma aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche che potranno essere avviate e sperimentate»;
- la circolare della DG Musei del MiBACT (ora Mic) 8 novembre 2019, n. 4526, recante “*Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei contratti pubblici*”.



- la Legge 241/90, in particolare l'art. 1 comma 1 bis, secondo cui la Pubblica Amministrazione nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga altrimenti ;
- La Convenzione di Faro del 2005, recepita in Italia nel 2020 (L. 133/2020), che ha riconosciuto *“che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)”*. Tale riconoscimento ha come corollario l'incoraggiamento alla partecipazione delle comunità nella gestione e nella cura del patrimonio culturale.

In particolare la stessa nel riconoscere il diritto individuale e collettivo a *“trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento”* (art.4) sottolinea *“la funzione dell'eredità culturale nell'arricchimento dei processi di sviluppo economico, sociale e culturale”* (art.8);

- lo Statuto del Museo Archeologico Nazionale;
- il Piano Strategico del Mann 2020-2023 il quale tra gli obiettivi strategici si propone di ripristinare, tra l'altro, le condizioni di attrattività del Museo, di aumentare gli spazi espositivi e di socialità e l'apertura di un nuovo ristorante sottoforma di “Accademia del Gusto”;
- l'Atto di indirizzo concernente le priorità politiche 2023-2025 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura- circolare 2 -prot.1190-p del 17.01.2023;
- la proposta progettuale acquisita al prot.n. 1683 del 24.02.2023;
- la nota prot.n. 1960 del 7.03.23 di riscontro;
- la nomina a rup del 8.03.23 acquisita al prot.n. 2109-9;
- la proposta del rup inerente la pubblicazione della proposta e il relativo schema di avviso allegata alla stessa

PREMESSO CHE

- la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come

sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

- l'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- le strategie e le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale possono utilmente essere integrate dal punto di vista sia soggettivo, attraverso il rafforzamento della collaborazione tra gli enti pubblici e tra questi e gli attori privati, attraverso progetti di valorizzazione sistematica dei beni culturali;
- la sperimentazione di percorsi collaborativi e di strumenti di programmazione strategica innovativi può contribuire al migliore svolgimento dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- Il Museo Archeologico Nazionale (MANN) è un istituto del Ministero della Cultura (MIC) di rilevante interesse nazionale che ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di assicurare e aumentare la conoscenza, la tutela e valorizzazione del patrimonio ad esso affidato;
- il MANN, per il pieno soddisfacimento degli obiettivi e dei compiti ad esso assegnati e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida dei Piani Strategici 2015-2019 e 2020-2023, intende sostenere e promuovere, tra l'altro, il processo di valorizzazione dei beni dei quali ha la disponibilità;
- Nello svolgimento delle attività di valorizzazione/gestione, pertanto, sono chiamati a partecipare e a collaborare, tanto le amministrazioni pubbliche, a vario titolo coinvolgibili, quanto i privati (in quanto singoli e in forma associata) alla luce del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale canonizzato dall'art. 118 Cost.;



- in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, c. 4, Cost.), del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) il Partenariato Pubblico Privato (PPP) nei beni culturali può realizzare pienamente le finalità indicate dall'art. 9 Cost. di promozione e tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione.

Tutto ciò premesso

RENDE NOTO

l'avvenuto ricevimento di una proposta progettuale di valorizzazione, che si offre di "amplificare la già ricca esperienza culturale attraverso il cibo, che in Italia è parte integrante della cultura e della storia nazionale.. che consenta a ciascuno di vivere un'esperienza immersiva nello spazio e nel tempo, affinché ogni assaggio, ogni sorso abbiano il sapore della storia, della cultura e dell'arte". In particolare la proposta in questione si propone di potenziare la fruibilità degli spazi come luogo d'incontro, esperienza comune e scambio gastronomico-culturale; la brandizzazione del progetto; la concessione ed il riutilizzo di alcuni spazi del Museo e la ristrutturazione, allestimento e manutenzione degli stessi a proprie cure e spese; una formazione storico-gastronomica attraverso un piano didattico specifico finalizzato ... all'acquisizione di standard qualitativi elevati, il versamento al museo di un corrispettivo ridotto per i primi tre anni, come da progetto allegato che costituisce parte integrale sostanziale del presente avviso (All.1).

La proposta progettuale prevede un investimento iniziale a carico del proponente di circa € 800.000=, con gestione a proprio rischio delle attività proposte.

La proposta pervenuta è stata positivamente valutata e ritenuta ammissibile e conveniente per l'interesse pubblico affidato alla competenza di questa Amministrazione ed al fine di procedere con adeguata evidenza pubblica, nelle forme stabilite dal D.lgs n. 50/16, comunica che il presente avviso resterà pubblicato sul sito Istituzionale del Museo www.museoarcheologicodinapoli.it per un periodo di 30 giorni dal 14.04.2023 al 15.05.2023 ore 12.00.

Nel corso del suddetto periodo di pubblicazione potranno essere presentate eventuali proposte alternative o migliorative.

In caso di più proposte verrà attivata una valutazione comparativa, con le modalità previste dall'art. 151, c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

La ricezione delle proposte non comporta, pertanto, alcun obbligo o impegno da parte del Museo nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun diritto, titolo o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e/o pretendere la prosecuzione della procedura; di conseguenza è da escludere qualsiasi rilevanza precontrattuale o contrattuale del presente avviso, non essendo l'Istituto vincolato a proseguire nella procedura e stipulare il relativo contratto.

Art.1 – Oggetto-finalità

Il presente Avviso è da intendersi finalizzato ad attuare l'evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in merito ad un'iniziativa privata che si propone di realizzare la gestione di attività di valorizzazione, secondo i principi e gli obiettivi del Piano Strategico del Mann, al fine di contribuire al miglioramento dell'esperienza complessiva dei visitatori del Museo, in particolare per ciò che riguarda il profilo enogastronomico.

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso potranno, pertanto, manifestare interesse altri soggetti attraverso la presentazione di proposte progettuali migliorative e/o alternative.

Le eventuali proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili saranno oggetto di successiva analisi comparativa all'esito della quale, in relazione al progetto proposto e prescelto, si procederà all'eventuale fase negoziale ove, anche previa istituzione del cd. Tavolo negoziale, verranno definite e concordate le modalità di attuazione dello stesso.

Art.2- Requisiti

1. Possono presentare proposte progettuali alternative e/o concorrenti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'esercizio dell'attività relative alle classi merceologiche dichiarate;
- c) svolgimento di un'attività economica nel settore afferente alle attività di cui al Progetto allegato;



d) un'adeguata capacità di penetrazione del mercato di riferimento, sia in ambito nazionale che internazionali, al fine di conseguire porzioni sempre maggiori di esso;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative, in quanto compatibili, contenute negli articoli 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli articoli 49 e 83 del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, in lingua italiana.

Art. 3 – Motivi di esclusione

1. Sono esclusi dalla selezione e dalla possibilità di stipulare il relativo contratto i soggetti privi dei seguenti requisiti:

a) capacità a stipulare con la P.A. compresa l'assenza, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. [In relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L'esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; in tal caso il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall'eventuale condotta illecita che ha determinato l'applicazione della sanzione dell'esclusione];

b) assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il Museo ed il soggetto proponente;

2. Sono escluse le proposte aventi per finalità:

a. propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;

b. messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica;

c. messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d'azzardo.

3. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per l'attività svolta dal proponente o per il messaggio da esso veicolato, siano ritenute

incompatibili con la mission istituzionale del Museo e/o non siano ritenute coerenti con le finalità dell'iniziativa o con lo status o il valore "cultura".

3. Qualora, anche per motivi riconducibili alle condizioni sopra indicate, l'Amministrazione dovesse decidere di non dare corso alla presente procedura ed, in tutto o in parte, alle attività di cui al presente Avviso, i soggetti partecipanti non avranno diritto al riconoscimento di alcuno indennizzo o risarcimento né potranno accampare qualsivoglia pretesa.

Art. 4 – Presentazione della domanda e proposta progettuale

1. I soggetti interessati, al fine di presentare eventuali proposte migliorative, potranno fare richiesta di sopralluogo dello stato dei luoghi descritti nella planimetria allegata unitamente alla relazione tecnica di dettaglio (All.2), previo contatto tramite mail con l'Ufficio Tecnico nella persona dell'arch. Marinella Parente (marinella.parente@cultura.gov.it);
 2. I soggetti interessati a manifestare interesse potranno presentare al MANN, specifica richiesta di partecipazione che dovrà essere redatta in conformità all' **Allegato 3** - Facsimile di domanda-e dovrà contenere, a scopo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - essere redatta in lingua italiana;
 - essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o Suo delegato del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura;
 - il proprio domicilio digitale ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata (casella PEC) ove ricevere, con validità legale, eventuali comunicazioni relative alla procedura, oltre all'intestazione, all'indirizzo e al numero di telefono;
- 1) brochure o relazione di presentazione aziendale in cui l'operatore economico esponga in modo compiuto: ambito dell'attività aziendale, organizzazione e presenza sul mercato; 2. know how esperienziale nel settore;
- 2) una proposta progettuale di valorizzazione/gestione contenente:
- a) il cd. Progetto di fattibilità con la descrizione delle attività e strategie di mercato che si intendono offrire, delle caratteristiche tecniche del progetto (comprehensive del progetto di allestimento), del concept gestionale (specificazione delle caratteristiche delle attività di

valorizzazione e della relativa gestione), delle eventuali informazioni circa le iniziative di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale perseguite, oltre che di comunicazione;

b) piano economico-finanziario (cd. PEF) sull'investimento, contenente la descrizione del volume d'affari preventivato e sullo stesso il calcolo del corrispettivo, compresa l'indicazione della percentuale di royalties offerte, oltre al canone e l'indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, e la relativa allocazione dei rischi.

- La domanda dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa dal soggetto proponente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata una copia di un documento di identità del sottoscrittore, attestante: a. assenza, in capo al soggetto proponente, di motivi di esclusione previsti, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. [In relazione alla forma giuridica del proponente, non devono sussistere motivi di esclusione nei confronti del titolare, dei soci o dei membri del consiglio di amministrazione nonché nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e controllo. L'esclusione si applica anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione dell'avviso; in tal caso il soggetto proponente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dall'eventuale condotta illecita che ha determinato l'applicazione della sanzione dell'esclusione]; assenza di profili di incompatibilità con la mission istituzionale del Museo né conflitto di interesse tra il Museo ed il soggetto proponente.;

La domanda viene presentata a completo ed esclusivo rischio del proponente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del MANN ove, per disguidi di qualsiasi natura, la stessa non dovesse giungere entro il termine perentorio sotto indicato.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: man-na@cultura.gov.it, recante nell'oggetto l'indicazione "avviso di avvenuto ricevimento di una proposta partenariale" per il MANN".

La domanda completa di documentazione allegata dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 15 maggio 2023 (Data di scadenza dell'Avviso)**.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data del protocollo MANN, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo;

A tal proposito, non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'operatore economico ed anche se spedite prima del termine indicato e/o qualora pervengano in formato "non leggibile" o "non apribile".

4. Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso per la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ancorché conclusa o meno con la sottoscrizione del relativo contratto.

5. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla negoziazione del relativo contratto anche in presenza di una sola proposta.

Art. 5 – Pubblicità dell'Avviso

1. Al fine della presentazione delle proposte, il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione, **sino al 15.05.23**, sulla home page del sito web del Mann, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente- bandi e Avvisi- e sarà diffuso sui canali social e tramite testate giornalistiche on line e cartacee.

2. Le proposte complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate, entro il termine di scadenza del presente avviso, tramite P.E.C. Posta Elettronica Certificata a man-na@pec.cultura.gov.it contenente il riferimento "proposta partenariale".

Art. 6 - Criteri di scelta ed esame delle Proposte

- 1) La disamina delle proposte eventualmente pervenute avverrà una volta decorso il termine di pubblicazione del presente Avviso;
- 2) Il Museo, relativamente alle proposte pervenute verificherà l'ammissibilità delle stesse, relativamente a: a. requisiti di ammissione in relazione all'Avviso; b. completezza della documentazione da allegare e, ove necessario, richiederà eventuali integrazioni documentali; c. compatibilità del progetto con le esigenze di valorizzazione dell'Amministrazione; d. adeguatezza e congruità del corrispettivo offerto (royalties).
- 3) In presenza di più proposte valide, al fine di esaminare l'ammissibilità delle stesse e di garantire una valutazione comparativa sulle diverse proposte progettuali pervenute, sarà istituita un'apposita Commissione formata da:



- il Direttore;
- il Segretario Amministrativo;
- il Responsabile dell'Ufficio tecnico o suo delegato;
- il Responsabile Ufficio contabilità o suo delegato;
- il Responsabile Ufficio contratti o suo delegato;

Potranno partecipare ai lavori della commissione, in una fase preliminare di valutazione delle richieste, gli esperti che di volta in volta si riterrà utile interpellare.

La Commissione ha il compito di:

- procedere all'istruttoria con la finalità di verificare la completezza della documentazione a corredo dell'istanza, richiedendo ove necessario eventuali chiarimenti e/o integrazioni;
- valutare e comparare le proposte pervenute.

Le valutazioni saranno espresse in centesimi, con punteggio attribuito come segue:

A) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) fino ad un massimo di 20 punti;

B) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA (fino a 60 punti):

- 1) Caratteristiche tecniche, concettuali, estetiche ed espressive (fino a 30 punti);
- 2) Concept gestionale (fino a 30 punti);

C) PIANO DI PROMOZIONE (fino a 20 punti):

- 1) Efficacia comunicativa rispetto agli obiettivi di valorizzazione del museo (fino a 15 punti);
- 2) Caratteristiche funzionali ed efficacia dei canali di marketing (fino a 5 punti);

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri qualitativi.

Il punteggio finale è dato dalla somma complessiva dei punteggi suddetti (offerta economica + tecnica+ piano di promozione e comunicazione).

Nel caso di proposte plurime, alle quali viene attribuito lo stesso punteggio, l'Amministrazione, procederà a richiedere un'integrazione migliorativa.



- utilizzare eventualmente il marchio del Mann e i suoi segni distintivi sui prodotti e sul materiale informativo e promozionale solo successivamente alla stipula del relativo contratto e previo espresso accordo col Mann;
- a manlevare il Mann da qualsivoglia conseguenza derivante dalla presentazione della proposta progettuale rilasciandone più ampia liberatoria e segnalando eventualmente la parte del progetto che possa contenere informazioni riservate e/o che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali non divulgabili.

E', in ogni caso, a carico degli stessi, una volta stipulato il relativo contratto di servizio:

- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle attività oggetto del progetto;;
- ottemperare a tutti gli obblighi di legge nei confronti dei propri dipendenti e relativamente ai prodotti/attività realizzate, manlevando il Mann da ogni tipo di responsabilità connessa agli stessi (cfr. sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro etc.);
- la presentazione di un rendiconto semestrale sulle attività realizzate;
- rapportarsi periodicamente con il Museo, per la valorizzazione e l'analisi delle questioni tecniche discendenti dall'esecuzione del contratto (es. iniziative culturali di valorizzazione; vaglio di eventuali prodotti da commercializzare, nuove modalità di commercializzazione, modalità di comunicazione etc.);
- presentare il piano economico-finanziario sulle attività;
- la pulizia e la sicurezza del sito, le spese di utenza, quelle di manutenzione ordinaria e quelle connesse alla stipula di idonea polizza assicurativa "all risk", per danni a cose e persone con massimale pari a € 2.000,00/00 (duemilioni di euro), per tutto il periodo di durata dell'accordo.

Art.10- Durata dell'accordo, rinnovo, recesso

1. Il contratto che verrà eventualmente stipulato avrà durata di anni quattro, a partire dalla data di sottoscrizione;
2. Lo stesso non è tacitamente rinnovabile.
3. L'eventuale rinnovo deve essere espresso e può essere richiesto almeno 6 mesi prima della data di scadenza del contratto; potrà essere concesso per lo stesso periodo di quattro anni previa



verifica della permanenza dei requisiti di ammissione, durata che potrà essere, su valutazione del Mann, ulteriormente prorogata nei casi previsti dalla legge.

4. E' fatto salvo il diritto di recesso delle parti previo preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi a mezzo pec.

5. Alla scadenza del termine contrattuale, in caso di mancato rinnovo, ed in ogni caso di scioglimento del rapporto, il partner privato sarà tenuto a rilasciare l'immobile concesso in uso libero da persone o cose.

Art. 11– Foro competente

1. Le eventuali controversie insorte tra le parti, durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 12 - Registrazione

1. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico del partner privato.

Art. 13- Informativa sul trattamento dati personali

I partecipanti all'Avviso accettano le norme del presente avviso e, sottoscrivendo la domanda di cui al modello 3), autorizzano il Museo al trattamento dei loro dati personali ai fini dell'espletamento delle procedure previste ai sensi alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti incaricati titolari e responsabili del trattamento, ai soli fini della presente selezione, nel rispetto ed in applicazione delle normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal Regolamento citato.

Art. 14 – Pubblicazione

Il presente avviso sarà pubblicato **dal 14.04.2023 al 15.05.2023** sul sito istituzionale del Mann: MANN.AUTHORITYONLINE.EU- sulla home page, nella sezione trasparenza e nella sezione Bandi di Gara e Contratti- sottosezione Avvisi, bandi, inviti.

Art.15- Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso:

- l'Allegato 1- PROPOSTA PROGETTUALE PERVENUTA con relativa planimetria degli spazi;
- l'Allegato 2- PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI + RELAZIONE TECNICA DI DETTAGLIO;
- L'Allegato 3- MODELLO PRESENTAZIONE DOMANDA/PROPOSTA PROGETTUALE + allegati-.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso, ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90, è la : dott.ssa Stefania Saviano; Mail: stefania.saviano@man-na.it;
Alla quale potranno essere chiesti, durante il periodo di pubblicazione dell'avviso, eventuali chiarimenti sulla procedura.

Sito web ufficiale: www.museoarcheologiconapoli.it ; E-mail: man-na@cultura.gov.it; Posta elettronica certificata: man-na@pec.cultura.gov.it.

Art. 17 – Rinvio


Per tutto quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative in materia.

IL R.U.P.

(dott. ssa Stefania Saviano)

IL DIRETTORE

(dott. Paolo Giulierini)



All'esito della valutazione finale la commissione è incaricata di individuare, a suo insindacabile giudizio, la proposta ritenuta più coerente con gli obiettivi richiesti, informando dell'esito della valutazione i partecipanti, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Mann. La pubblicazione equivarrà a tutti gli effetti a notifica.

Art. 8 – Contratto

1. La Direzione competente procederà, all'esito della procedura comparativa, alla successiva fase negoziale, ove anche attraverso l'istituzione di un tavolo negoziale, che andrà a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione inerente il suddetto progetto di valorizzazione e promozione compresi i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, la definizione degli standard qualitativi e quantitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, le specifiche tecniche dei servizi, gli indicatori di disponibilità ed i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del contratto, nonché le professionalità degli addetti.

Art. 9-obblighi a carico delle parti

Alla concessione delle attività di valorizzazione sarà collegata la concessione in uso degli spazi, nel rispetto dell'art.106 Codice dei Beni Culturali, necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati, come da planimetria/progetto allegato (cfr.All.2) La concessione in uso perderà efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

I proponenti si impegnano sin da ora a:

- rispettare le prescrizioni del Museo e gli obblighi definiti in sede contrattuale relativamente alle modalità d'attuazione delle attività di valorizzazione oggetto del presente avviso;
- astenersi da comportamenti incompatibili e/o lesivi dell'Immagine del Mann e l'istituzione che rappresenta e/o che possano anche indirettamente arrecargli danno;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, anche relative alla propria compagine sociale, che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto;